

N. 05890/2012REG.PROV.COLL.
N. 07353/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7353 del 2012, proposto da:

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento n. 11;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Asl Roma C;

nei confronti di

Commissario ad acta della Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ragioneria Generale dello Stato;

dott. Francesco Massicci, in qualità di Commissario ad acta su designazione del Ragioniere Generale dello Stato;

per la riforma parziale, previa sospensiva,

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 06998/2012, resa tra le parti, concernente istanza nomina commissario ad acta per adempimento obblighi esplicitati nella sentenza n° 4640/2011 del TAR Lazio, Roma, sezione III quater - finanziamento e definizione sistema di remunerazione prestazioni ospedaliere e ambulatoriali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Commissario ad acta della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Privitera;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

- che con l'appello in esame si censura la sentenza appellata nella parte in cui, dopo aver accolto parzialmente l'istanza del ricorrente volta alla nomina di commissario ad acta per adempiere agli obblighi conformativi già esplicitati nella sentenza n. 4640 del 2011, ordinando al Ministero della salute di ottemperare a quanto disposto a suo carico nella predetta sentenza entro il termine di 30 giorni, per il caso di ulteriore inerzia ha nominato il commissario ad acta "nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, o di un dirigente della Ragioneria dallo stesso designato"; in particolare, l'appellante si duole della scelta effettuata dal TAR nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, parte del giudizio di cognizione, sicché la Ragioneria Generale dello Stato non potrebbe ritenersi dotata della necessaria terzietà occorrente all'espletamento di dell'attività del commissario quale ausiliario del giudice; si duole, inoltre, del conferimento dell'incarico con riferimento alla funzione anziché ad una determinata persona fisica;

- che la Regione Lazio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto degli artt. 21, ultima parte e 20, co. 2, cod. proc. amm., secondo cui, in tema di nomina del commissario ad acta, si applica il precedente art. 20, co. 2, e, rispettivamente, in tema di obblighi e ricusazione del verificatore e del consulente, "il giudice che l'ha nominato" è competente a conoscere della ricusazione;

Rilevato che, nel caso di specie, l'appellante non intende ricusare il

commissario ad acta, designato nella persona del dott. Francesco Massicci, per uno dei motivi indicati dall'art. 51 cod. proc. civ., bensì contestare in radice la predetta scelta del TAR e le stesse modalità di individuazione del suo ausiliario, sicché deve ritenersi idoneo il rimedio dell'appello in luogo dell'istanza di ricusazione, ferma restando la necessità di quest'ultima in tutte le ipotesi di cui al cit. art. 51 cod. proc. civ.;

Ritenuto che appello è fondato laddove investe appunto l'indicata scelta in quanto avvenuta in favore della Ragioneria Generale dello Stato; invero, si tratta di organo appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è stato parte nel precedente giudizio, con la conseguenza che, come tale, la Ragioneria Generale deve ritenersi non offra quelle garanzie di legalità e di imparzialità necessarie per l'espletamento di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall'Amministrazione, ne differisce giacché si fonda sull'ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di strumentalità (cfr., sul punto, Cons. St., sez. IV, 10 ottobre 2004 n. 6673, richiamata dall'appellante);

Ritenuto, peraltro, che non possa essere condivisa la tesi secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto conferire l'incarico ad personam e non con riferimento alla funzione ricoperta, ossia a soggetto di cui non siano note le generalità, dovendo invece riconoscersi la correttezza della consolidata prassi di indicare un organo di vertice di

una struttura amministrativa affinché svolga l'attività commessa direttamente ovvero a mezzo di altro soggetto da lui designato;

Osservato infatti che, alla stregua della normativa in atto vigente e, in specie, in carenza di appositi albi di aspiranti a siffatti incarichi recanti, tra l'altro, le specifiche competenze tecniche di ciascuno, il giudice amministrativo ben possa far ricorso alla ricordata prassi, investendo sostanzialmente del compito dell'individuazione di idonea persona fisica chi sia logico supporre essere in grado di effettuare una tale individuazione in relazione alla fattispecie concreta;

Ritenuto dunque - alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto che l'attività da compiere consiste nella rideterminazione delle tariffe massime in tutti i settori di prestazioni interessati nella controversia sostanziale, da porre a base delle successive rideterminazioni regionali - che la sentenza appellata in parte qua debba essere riformata nel punto in questione, vale a dire nel senso che viene nominato il commissario ad acta nella persona del Preside della facoltà di economia dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, ovvero di un docente della medesima facoltà designato dallo stesso Preside;

Ravvisate, infine, nella novità e nella peculiarità delle questioni sopra esaminate sufficienti ragioni per compensare tra tutte le parti le spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma in parte qua della sentenza appellata nomina il commissario ad acta indicato parimenti in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

FederLab Italia



Cerca

vai

[FACOLTÀ](#) [STRUTTURE](#) [DIDATTICA](#) [RICERCA](#) [NOTIZIE](#)[Home](#) > [Facoltà](#) > [Governo](#)**IL PRESIDE****Giuseppe Ciccarone**

Professore Ordinario di Politica Economica, dopo la Laurea in Economia e Commercio in questa Facoltà ha studiato all'ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) di Ancona e ha conseguito i titoli di Master of Philosophy (M.Phil) e Doctor of Philosophy (Ph.D) in Economics alla University of Cambridge, e di Post Doctoral Fellow al Department of Economics della Harvard University.

E' stato relatore in convegni nazionali e internazionali; ha scritto libri scientifici, didattici e di dibattito economico; è referee e autore di articoli pubblicati in numerose riviste italiane e internazionali.

E' rappresentante per l'Italia del SYSDM Network of Labour Market Experts, European Employment Observatory, Commissione Europea, Direttore di Economia & Lavoro e membro degli Advisory Board di Labour e della Fondazione Lars Magnus Ericsson.

Preside di Facoltà dal 1 Novembre 2011.

